

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1782

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI MAIO, ABRAMONTE, CAMPO, RONCHI,
PIERONI e VELTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1995

Ordinamento della professione di ingegnere diplomato

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge intendiamo introdurre nell'ordinamento giuridico italiano alcune norme che, a nostro avviso, si rendono necessarie per regolare l'esercizio professionale nel campo dell'Ingegneria in conseguenza di due altri provvedimenti:

la legge che, fra l'altro, ha istituito il diploma universitario;

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che concerne l'attuazione della direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

Infatti, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 341 del 1990, sono stati attivati nelle facoltà di ingegneria italiane numerosi corsi di diploma universitario che hanno già dato luogo, o stanno per darlo, alla prima «leva» di giovani in possesso del titolo universitario di primo livello. Ad oggi, costoro si vedono precluso ogni sbocco professionale, dal momento che non è stata prevista alcuna norma particolare in merito e che quelle esistenti non sono applicabili, perchè in Italia l'esercizio della professione di ingegnere è condizionato dall'iscrizione al relativo albo alla quale possono accedere soltanto i possessori del diploma di laurea in ingegneria, previo superamento del prescritto esame di Stato.

D'altra parte, in forza della direttiva 89/48/CEE, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, sopra citato, sono riconosciuti, previo rispetto di talune prescrizioni, i titoli universitari di durata almeno triennale che permettano l'esercizio di professioni, tra le quali rientra quella di Ingegnere, rilasciati nei Paesi membri dell'Unione europea, (ar-

ticolo 1, comma 1). Il riconoscimento è concesso ai cittadini dei paesi comunitari che abbiano esercitato la professione nel Paese ove hanno conseguito il titolo (articolo 1, comma 2). Inoltre il riconoscimento può essere ottenuto, a determinate condizioni, anche se la legislazione del Paese membro non prevede attestati di formazione o abilitazione professionale (articolo 3, comma 1).

Da quanto sopra emerge che, in mancanza di specifiche disposizioni, quali quelle proposte nel presente disegno di legge, un cittadino italiano in possesso di un diploma universitario in ingegneria non può venire ammesso a svolgere tale professione, mentre vi possono essere ammessi i cittadini comunitari in possesso di titoli del tutto equivalenti al diploma universitario italiano.

Tuttavia, anche a prescindere da tali argomenti, deve essere ricordato che l'introduzione del diploma universitario in ingegneria non discende da un'applicazione pura e semplice della legge n. 341 del 1990, ma è stata preceduta da un accurato studio condotto da una Commissione nazionale presieduta dall'allora Ministro dell'università e della ricerca scientifica e composta da personalità di indiscussa competenza nel settore, appartenenti al mondo accademico, a quello professionale, a quello industriale ed a quello economico - sociale. La relazione finale dei lavori di tale Commissione giungeva a delineare chiaramente il profilo dell'ingegnere diplomato rispetto a quello dell'ingegnere laureato nel modo seguente.

«L'ingegnere laureato deve essere un tecnico di elevata preparazione, qualificato per svolgere e gestire le attività connesse con la "progettazione" e la "ricerca" e per "promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica".

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per tale obiettivo è necessaria una formazione di base ad ampio spettro, che approfondisca anche gli aspetti teorico- astratti sia per le discipline propedeutiche che ingegneristiche, e dia una preparazione professionale abbastanza approfondita in un campo ben delimitato quanto ai suoi contenuti.

La specificità di questa figura professionale riguarda le capacità di progettare, di fare ricerca e di promuovere l'innovazione...».

«... L'ingegnere diplomato deve essere un tecnico di elevata preparazione, qualificato per affrontare i problemi tecnico-industriali nell'immediato e con una formazione sufficientemente estesa per recepire e utilizzare l'innovazione.

A tal fine è necessaria una cultura fisico-matematica di buon livello, prevalentemente orientata agli aspetti applicativi, una formazione ingegneristica a livello di settore ed una preparazione professionale centrata su una ragionevole specializzazione.

Il corso di diploma non deve formare un tecnologo competente solo in un settore ristretto e senza una buona formazione di base, nè un ingegnere generico senza alcuna professionalizzazione. Una certa specializzazione avrà lo scopo di utilizzare la formazione di base per affrontare problemi ingegneristici applicativi e concreti e costruire in tal modo una professionalità di più immediata utilizzazione.

La preparazione sopra delineata degli ingegneri diplomati è tale da consentire un utilizzo flessibile e da non renderli obsoleti, sul piano della formazione, dopo pochi anni. È anche desiderabile che la preparazione professionale sia tale da rendere possibile un inserimento quasi immediato nei contesti produttivi».

Per completezza di informazione, si aggiunge che altra direttiva comunitaria (92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992) disciplina il riconoscimento, ai fini del relativo esercizio professionale, dei titoli rilasciati da istituti di scuola secondaria di secondo grado (quali Istituti tecnici italiani).

Passando all'illustrazione del testo proposto, va detto che con l'articolo 1 è ricono-

sciuta la nuova professione di ingegnere diplomato che può essere esercitata esclusivamente da coloro che avranno conseguito il diploma universitario in ingegneria di durata triennale e la successiva abilitazione previo esame di Stato, come già istituito per gli ingegneri laureati, dopo un periodo di praticantato professionale certificato.

L'articolo 2 stabilisce che il contenuto della professione di ingegnere diplomato, abilitato e iscritto all'albo, è lo stesso di quella dell'ingegnere laureato in modo da tener conto della direttiva 89/48/CEE.

Diverse competenze rimarranno prerogativa esclusiva dei soli ingegneri laureati quando si tratti di opere di particolare rilievo e con elevato rischio di realizzazione, precisate con un decreto legislativo da emanarsi entro sei mesi su proposta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia. Lo stesso decreto dovrà precisare le attività più limitate consentite agli ingegneri diplomati, non ancora abilitati e iscritti all'albo, in particolare nel periodo di praticantato professionale.

Impieghi consoni con la professionalità dell'ingegnere diplomato sono, ad esempio:

l'esercizio e la manutenzione nella fabbrica;

le attività tipiche delle aziende di servizi;

la progettazione di prodotti e di processi, specialmente in via esecutiva;

l'esercizio delle attività di controllo ambientale e monitoraggio del territorio;

le prove di qualità e di accettazione dei materiali;

l'esecuzione delle verifiche tecniche;

l'ingegnerizzazione e la realizzazione del software compresa la parte di *Front-End* ed interfaccia grafica;

la progettazione, installazione e gestione di reti di comunicazione;

tutto ciò che l'apposita commissione riterrà valido attribuirgli nell'ambito delle prestazioni ingegneristiche.

Eguale mente il decreto dovrà indicare le docenze di scuola secondaria ed i pubblici

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

impieghi a cui gli ingegneri diplomati possono ambire.

Nell'articolo 3 è evidenziato il carattere specificatamente professionale dell'esame di Stato che dovrà essere preceduto da un periodo di praticantato di due anni.

L'articolo 4 precisa che gli ingegneri diplomati accedono allo stesso albo degli ingegneri laureati. Deve essere specificato chiaramente nell'albo il diverso titolo di studio. Gli ingegneri diplomati possono

isciversi ad un solo settore dell'albo stesso (ove istituito).

L'iscrizione all'albo dell'ordine degli Ingegneri è incompatibile con l'iscrizione presso altro albo del medesimo ordine, in quanto dà, di per sè, la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio nazionale.

L'articolo 5 estende agli ingegneri diplomati le norme vigenti per gli ingegneri laureati in materia di deontologia professionale e dei giudizi disciplinari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la professione di ingegnere diplomato che è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma universitario in ingegneria con *curriculum* di durata triennale e la successiva abilitazione all'esercizio professionale a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo un periodo di praticantato professionale.

Art. 2.

1. Formano oggetto della professione di ingegnere diplomato le stesse attività proprie dell'ingegnere laureato, salvo quelle espressamente riservate ai soli ingegneri laureati nell'ambito di opere di particolare rilievo e rischio di realizzazione, ai sensi di un apposito decreto legislativo. Tale decreto dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia.

2. Formano oggetto della professione di ingegnere diplomato, non abilitato e non iscritto all'albo, e nel periodo di praticantato professionale, le attività più limitate che saranno specificate distintamente per ciascun settore, ove istituito, dell'albo di cui all'articolo 4, dal decreto di cui al comma 1.

3. Il decreto dovrà inoltre specificare le docenze di natura tecnica presso le scuole secondarie superiori ed i pubblici impieghi ai quali il diplomato universitario può concorrere anche non essendo iscritto all'Albo.

Art. 3.

1. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione professionale degli

ingegneri diplomati hanno carattere specificatamente professionale e correlato al settore, ove istituito, dell'albo presso cui si chiede l'iscrizione.

2. Per sostenere l'esame di stato per l'esercizio della professione di ingegnere diplomato occorre aver svolto un periodo di praticantato professionale certificato e retribuito di durata biennale, presso un ingegnere iscritto all'albo professionale ovvero presso enti pubblici o privati, accreditati dagli ordini degli ingegneri.

3. Le condizioni e le modalità di iscrizione all'albo degli ingegneri diplomati praticanti e le modalità di svolgimento del praticantato nonchè la tenuta dei relativi registri da parte degli ordini provinciali degli ingegneri saranno disciplinati da apposito regolamento emanato dal Consiglio nazionale degli ingegneri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Gli ingegneri diplomati che abbiano svolto il praticantato e superato l'esame di stato potranno iscriversi nell'albo degli ingegneri istituito presso le sedi provinciali dell'ordine degli ingegneri nel settore, ove istituito, coerente con il titolo di studio posseduto ed il praticantato svolto. Nell'albo deve essere indicato lo specifico titolo di studio universitario posseduto.

2. L'iscrizione all'albo in una data sede è incompatibile con l'iscrizione in altra sede. L'ingegnere diplomato iscritto all'albo professionale ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 5.

1. La normativa vigente per gli ingegneri in materia di deontologia professionale e di giudizi disciplinari si applica, in quanto compatibile, anche agli ingegneri diplomati.